



DIREZIONE SANITA' E WELFARE
Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica

settore.farmaceutico@regione.piemonte.it
settore.farmaceutico@cert.regionepiemonte.it

Protocollo n. *

Torino, *

* n° e data di protocollo riportati
nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 14.120.40

Ai Servizi Farmaceutici territoriali
delle Aziende Sanitarie Locali

Agli Ordini provinciali
dei farmacisti

Agli Ordini provinciali
dei medici e odontoiatri

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione della ricetta elettronica in farmacia

Come noto, con Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, trasmessa alle ASR con nota della Direzione Sanità prot. n. 9688 del 20.03.2020, è stata prevista, all'articolo 1, la possibilità per l'assistito di richiedere al medico prescrittore l'acquisizione del promemoria cartaceo o del Numero di Ricetta Elettronica tramite:

- trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal paziente;
- comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o applicazione per telefonia mobile al numero indicato dal paziente;
- comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica al numero telefonico indicato dall'assistito.

Successivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha trasmesso al Garante per la Protezione dei Dati personali uno schema di decreto, da adottarsi di concerto con il Ministero della Salute, relativo, tra l'altro, alla possibilità di modalità di trasmissione della ricetta elettronica in farmacia, limitatamente al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Garante, con parere n. 69 del 2 aprile 2020, ha espresso parere positivo sul punto, previa individuazione delle modalità di abbinamento tra la ricetta e la farmacia prescelta dall'assistito, da adottarsi attraverso successivo decreto del MEF e del Ministero della Salute, sentita l'Autorità medesima.

Tanto premesso, considerata l'attuale assenza del decreto da ultimo citato, si ritiene opportuno rammentare che - secondo la normativa vigente - è da escludersi, al momento, la possibilità che il medico di medicina generale possa spedire la ricetta direttamente in farmacia.

Ferma l'applicabilità delle norme di natura penale per i casi previsti dalla legge (artt. 170 s.s. RD 27 luglio 1934 n. 1265 e art. 147 D. Lgs. 219/2006)), occorre, infatti, considerare come un tale comportamento possa, comunque, esporre il medico e il farmacista a responsabilità di natura civile (anche sotto il profilo della violazione delle regole della concorrenza) e disciplinare (per violazione, in particolare, dell'art. 17 del codice deontologico dei farmacisti).

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Laura Poggi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005*

referente: Fabrizio Gallo